

Comune di Sannazzaro de' Burgondi Provincia di Pavia

Regolamento per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni

Approvato con deliberazione CC n° 8 del 28/03/2003
Modificato con deliberazione CC n° 70 del 29/11/2010
Modificato con deliberazione CC n° 37 del 23/03/2011

Art. 1

Istituzione della tassa.

1. Il Comune svolge, in regime di privativa, il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni nelle zone del territorio comunale, individuate ai sensi del successivo articolo 2.
2. Il Comune effettua la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati (in allegato A) avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme di cui al Decreto Legislativo n.267/2000 e dell'art. 23 del Decreto Legislativo 5.2.1997, n. 22.
3. Per lo svolgimento del servizio è dovuta una tassa da applicare in base a tariffa con l'osservanza delle prescrizioni e dei criteri di cui al presente regolamento nonché del decreto legislativo 15.11.1993, n. 507 e successive modificazioni.

Art. 2

Attivazione del servizio.

1. Per quanto attiene i limiti delle zone in cui il servizio viene espletato, la forma organizzativa e le modalità di effettuazione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati, le distanze massime di collocazione dei contenitori, nonché delle relative capacità minime da assicurare in relazione all'entità e tipologia dei rifiuti da smaltire e alla frequenza della raccolta, si rinvia al regolamento del servizio di nettezza urbana, adottato dal Comune ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 19 Settembre 1982 n° 915 in conformità all'art. 59 D.L.gs. 507/1993.
2. Fuori dalle zone di cui al precedente comma 1., in cui la raccolta dei rifiuti solidi urbani ed assimilati viene effettuata in regime di privativa, la tassa è dovuta nella misura del 40 per cento della tariffa per i locali e le aree situati fino ad una distanza di 500 metri dal limite delle zone in cui il servizio viene espletato. Tale valore percentuale si riduce di tre punti per ogni ulteriori cento metri di distanza. Le frazioni inferiori a metri cento non sono a tal fine computate.
3. La distanza indicata al comma 2 va determinata in base al più breve percorso stradale necessario per raggiungere il più vicino punto di raccolta dei rifiuti rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita, fermo restando quanto disposto dal successivo art. 4.
4. Se il servizio di raccolta, sebbene istituito ed attivato, non è svolto nella zona di residenza o di dimora nell'immobile a disposizione ovvero di esercizio dell'attività dell'utente o è effettuato in grave violazione delle prescrizioni del regolamento di cui al comma 1, relative alle distanze e capacità dei contenitori ed alla frequenza della raccolta, il tributo è dovuto nella misura ridotta al 40 per cento a seguito di deliberazione della Giunta comunale.
5. L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione del tributo. Qualora tuttavia il mancato

svolgimento del servizio si protragga, determinando una situazione riconosciuta dalla competente autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente secondo le norme e prescrizioni sanitarie nazionali, l'utente può provvedere a proprie spese con diritto allo sgravio o restituzione, a seguito di deliberazione della Giunta comunale, in base a domanda documentata, di una quota della tassa corrispondente al periodo di interruzione, fermo restando il limite massimo di riduzione previsto dal comma 4.

Art. 3

Presupposto della tassa ed esclusioni.

1. La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in maniera continuativa nei modi previsti dagli articoli 1 e 2, fermo restando quanto disposto dall'art. 2, commi 2 e 4.

Per l'abitazione colonica e gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza la tassa è dovuta anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione ed al fabbricato.

2. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura quali:
 - i locali e le aree riservate al solo esercizio di attività sportiva. Sono invece soggetti a tassazione i locali, i vani accessori e le aree scoperte destinati ad usi diversi da quello sopra indicato, quali quelli adibiti a spogliatoi, servizi, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate, aree di sosta e di accesso e simili;
 - i locali adibiti esclusivamente per l'esercizio di culti ammessi nello stato e le aree scoperte di relativa pertinenza;
 - i vani caldaia, le cabine elettriche, i forni e simili.

Non sono altresì soggetti alla tassa:

- a. Le unità immobiliari a destinazione abitativa che risultino completamente vuote, chiuse ed inutilizzate, prive di mobili e suppellettili e/o utenze (gas, luce, acqua)
- b. I locali predisposti per usi diversi da quello di abitazione privata, che risultino inutilizzati, vuoti e chiusi.
- c. I locali e le aree diversi da quelli sopra indicati che per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno non possono produrre rifiuti.

Le circostanze di cui ai precedenti punti a), b), c) comportano la non assoggettabilità alla tassa soltanto a condizione che siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e che siano riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia od il deposito della licenza commerciale o della autorizzazione tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

3. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali pericolosi o comunque non assimilati dal Comune per qualità o per quantità a quelli

urbani, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

Non sono pertanto soggette alla tassa:

- a. Le superfici degli insediamenti industriali, limitatamente alle porzioni di esse dove si svolgono le lavorazioni industriali vere e proprie e soltanto dove è rilevabile la presenza di quegli impianti, macchinari e attrezzature che usualmente caratterizzano tali lavorazioni; di contro sono soggette alla tassa le superfici degli insediamenti industriali adibite ad uffici, abitazioni, mense, spogliatoi, servizi in genere, magazzini e depositi (anche se adibiti allo stoccaggio delle materie prime, dei semilavorati e dei prodotti finiti), ancorché dette superfici siano situate all'interno degli stessi locali dove si svolgono le lavorazioni industriali vere e proprie.
- b. Le porzioni di superficie degli insediamenti artigianali, commerciali e di servizi sulle quali si formano di regola rifiuti speciali pericolosi o comunque dal Comune non assimilati per qualità o quantità a quelli urbani ai sensi delle disposizioni di legge vigenti in materia.
- c. Le superfici dei locali e delle aree adibiti all'esercizio dell'impresa agricola sul fondo e relative pertinenze; sono invece tassabili le superfici delle abitazioni, nonché dei locali e delle aree che non sono di stretta pertinenza dell'impresa agricola, ancorché risultino ubicati sul fondo agricolo.
- d. Le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private di cui all'art. 1, comma 2-ter, del decreto legge n. 527 del 1988 come convertito dalla legge n. 45 del 1989, adibite a: sale operatorie; stanze di medicazione e ambulatori medici; laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili; reparti e sale di degenza che, su certificazione del direttore sanitario, ospitano pazienti affetti da malattie infettive. Sono invece soggetti alla tassa nell'ambito delle precitate strutture sanitarie: gli uffici; i magazzini e i locali ad uso di deposito; le cucine e i locali di ristorazione; le sale di degenza che ospitano pazienti non affetti da malattie infettive; le eventuali abitazioni; i vani accessori dei predetti locali, diversi da quelli ai quali si rende applicabile l'esclusione dalla tassa.
- e. Le superfici, diverse da quelle sopra indicate, dove si formano quegli altri rifiuti speciali pericolosi o comunque non assimilati dal Comune per qualità o quantità a quelli urbani, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia.
I contribuenti, per essere ammessi a beneficiare dell'esclusione dalla tassa di cui alle precedenti lettere b) ed e), devono presentare al settore tributi la dichiarazione che nell'insediamento produttivo si formano rifiuti speciali pericolosi o comunque non assimilati dal Comune per qualità o quantità a quelli urbani. Detta dichiarazione deve altresì contenere la descrizione dei rifiuti speciali pericolosi o comunque non assimilati dal comune per qualità o quantità a quelli urbani, derivanti dall'attività esercitata e deve essere corredata dalla copia della documentazione prescritta, in base alla specifica tipologia di rifiuto, dal decreto legislativo 5.2.1997, n.22 e successive modificazioni.

4. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica o professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.
5. Sono esclusi dalla tassa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati in regime di privativa comunale per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri.

Art. 4
Soggetti passivi e soggetti responsabili del tributo

1. La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui all'art. 3 con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
2. Sono escluse dalla tassazione le aree comuni del condominio di cui all'articolo 1117 del codice civile che non possono produrre rifiuti agli effetti dell'art. 62 del D.Lgs 507/1993. Resta ferma l'obbligazione delle altre parti comuni di condominio.
3. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 5
Inizio e cessazione dell'occupazione o detenzione

1. La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza. Nel caso di multiproprietà la tassa è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva ed è versata dall'amministratore con le modalità di cui all'art. 4, comma 3.
3. La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione dei locali ed aree, dà diritto al discarico del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione debitamente accertata.
4. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri nei modi stabiliti di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio, fermo restando il termine di decadenza previsto dall'art. 14, comma 2.
5. Ai fini dell'applicazione della tassa, le variazioni delle condizioni di tassabilità - diverse da quelle previste dal successivo articolo 7 - imputabili al cambio di destinazione d'uso o all'aumento o alla diminuzione della superficie tassabile - ivi comprese le variazioni della superficie tassabile conseguenti all'accoglimento delle istanze dei contribuenti rivolte ad ottenere l'applicazione delle esclusioni dalla tassa contemplate dal precedente art. 3 nonché quelle ascrivibili a errori materiali dei contribuenti - producono i loro effetti:
 - a. dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui si sono verificate le variazioni stesse, se di tratta di variazioni che comportano un aumento della tassa;

- b. dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui il contribuente ha presentato al settore tributi la denuncia di variazione, se si tratta di variazioni che comportano una diminuzione del tributo.

Art. 6 Tariffe.

1. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune, secondo il rapporto di copertura del costo prescelto entro i limiti di legge, moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per i coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.
2. Qualora i locali e le aree da assoggettare al tributo non si identifichino, in base alla loro destinazione d'uso, con la classificazione in categorie contenute nel presente regolamento, la tassa è calcolata applicando la tariffa della categoria recante voci d'uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti solidi urbani.
3. Per i locali e le aree diversi da quelli ad uso di abitazione, quali gli uffici, gli spogliatoi, le mense aziendali e simili, che risultano collegati sia funzionalmente che strutturalmente ai locali e alle aree adibiti all'esercizio di un'attività produttiva, la tassa è calcolata applicando all'intero insediamento la tariffa prevista per detta attività.
4. Se in un unico insediamento si svolgono due o più attività economiche gestite da un unico soggetto la tassa è calcolata applicando a ciascuna di dette attività la corrispondente voce di tariffa.
5. L'importo minimo da iscrivere a ruolo non può essere inferiore a € 10,33

Art. 7 Tariffe per particolari condizioni di uso.

1. Non sono soggette a tassazione le aree scoperte adibite a verde, le aree di pertinenza di civile abitazione e/o condominiali.
2. La tariffa unitaria è ridotta nel caso di:
 - a. abitazioni con unico occupante del 30 %;
 - b. abitazioni tenute a disposizione da soggetti, non residenti nel Comune per uso stagionale od altro uso limitato o discontinuo, del 30%;
 - c. locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività del 40 %;
 - d. agricoltori che occupano la parte abitativa della costruzione rurale del 15%;
3. La riduzione del 30 per cento nei confronti dell'utente che, versando nelle circostanze di cui alla lettera b), del comma 2 risiede od abbia dimora, per più di sei mesi all'anno, in località fuori del territorio nazionale, si rende applicabile anche nell'ipotesi che il contribuente abbia la residenza nell'alloggio al quale si riferisce la riduzione.
4. Le riduzioni delle superfici e quelle tariffarie di cui ai precedenti commi sono applicate sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione; le riduzioni tariffarie di cui ai precedenti commi 2 e 3 che si rendono applicabili a seguito di

variazioni delle condizioni di tassabilità verificatesi nel corso dell'anno, decorrono dall'anno successivo a quello in cui i contribuenti hanno presentato la denuncia di variazione.

5. Il contribuente è obbligato a denunciare entro il 20 gennaio il venir meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta di cui ai commi 2 e 3; in difetto si provvede al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello nel quale si è verificata la variazione e sono applicabili le sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione di cui all'art. 15.
6. Oltre alle esclusioni dal tributo di cui all'art. 3 si applica l'esenzione totale per gli enti di assistenza e beneficenza, per le associazioni culturali, di culto, dell'arma e combattentistiche a carattere nazionale.

ART. 8

Locali ed aree tassabili con superficie ridotta

1. In applicazione dell'art. 66 del D.Lgs 507/1993 le superfici sotto indicate sono tassate in misura ridotta come segue:
 - a) le aree scoperte a qualsiasi uso adibite, sono assoggettate alla tassa nella misura obbligatoria del 50% della superficie complessiva;
 - b) Per le attività di seguito elencate (esclusi i locali adibiti ad uffici, mense, spogliatoi e servizi) ove risulti difficile determinare la superficie in cui si producono rifiuti speciali, tossici o nocivi contestualmente alla produzione di rifiuti urbani e/o speciali assimilati a quelli urbani in quanto le operazioni relative non sono esattamente localizzate, si applica la detassazione nei termini sotto indicati, fermo restando che la detassazione viene accordata a richiesta di parte, ed a condizioni che l'interessato dimostri, allegando la prevista documentazione, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali tossici o nocivi.

ATTIVITA'	DETAZZAZIONE
Alberghi e Ristoranti	10%
Autocarrozzerie	15%
Autodemolitori Rigattieri	10%
Autoofficine	15%
Calzaturifici Pianellifici Giunterie	10%
Concerie e lavorazione cuoio	10%
Distributori carburante lavaggio automezzi	15%
Elettrauto	15%
Fabbricazione prodotti chimici e fibre sintetiche	15%
Falegnamerie segherie	10%
Fonderie	10%
Galvanotecnici	15%
Gommisti	10%
Idraulici Lattonieri imprese costruzione	15%
Lavanderie	10%
Lavorazione e trasformazione metalli Carpenterie	15%
Lavorazioni materiali per edilizia	15%
Odontotecnici e gabinetti medici	10%
Ospedali e case di riposo	10%
Rosticcerie	10%
Tessiture confezioni abbigliamento e articoli infanzia	15%
Tipografie	10%

Verniciatura	15%
--------------	-----

2. Per eventuali attività non considerate nel precedente comma si fa riferimento a criteri di analogia.
3. Le riduzioni delle superfici sono applicate sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originale, integrativa o di variazione con effetto dall'anno successivo, è fatto salvo il disposto dell'art. 66, comma 6, del D.Lgs 507/1993.

Art. 9

Classificazione dei locali e delle aree.

1. Per l'applicazione della tassa i locali e le aree sono suddivisi in categorie. (allegato B).
2. Ad ogni attività corrisponde un'unica tariffa in relazione all'attività esercitata dal soggetto passivo nei locali o nelle aree oggetto di imposizione.

Art. 10

Denunce.

1. I soggetti di cui all'art. 4 devono presentare al settore tributi, entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del comune. La denuncia è redatta sugli appositi modelli predisposti dal Comune e dallo stesso messi a disposizione degli utenti presso il settore tributi e gli altri uffici comunali.
2. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a denunciare, nelle medesime forme, ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione che influisca sull'applicazione e riscossione del tributo in relazione ai dati da indicare nella denuncia.
3. La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere l'indicazione del codice fiscale, degli elementi identificativi delle persone fisiche componenti il nucleo familiare o la convivenza, che occupano o detengono l'immobile di residenza o l'abitazione principale ovvero dimorano nell'immobile a disposizione, dei loro rappresentanti legali e della relativa residenza, della denominazione e relativo scopo sociale o istituzionale dell'ente, istituto, associazione, società ed altre organizzazioni nonché della loro sede principale, legale o effettiva, delle persone che ne hanno la rappresentanza e l'amministrazione, dell'ubicazione, superficie e destinazione dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne, nonché della data di inizio dell'occupazione o detenzione.
4. La dichiarazione è sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale.
5. L'Ufficio tributi deve rilasciare ricevuta della denuncia, e nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale.

Art. 11

Accertamento.

1. In caso di denuncia infedele o incompleta, il settore tributi provvede ad emettere, relativamente all'anno di presentazione della denuncia ed a quello precedente per la parte di cui all'art. 5, comma 2, avviso di accertamento in rettifica, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della denuncia stessa. In caso di omessa denuncia, il settore tributi emette avviso di accertamento d'ufficio, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui la denuncia doveva essere presentata.
2. Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario designato per l'organizzazione e la gestione del tributo di cui all'art. 13 e devono contenere, oltre agli elementi prescritti dal decreto legislativo 32 del 2001, gli elementi identificativi del contribuente, dei locali e delle aree e loro destinazioni, dei periodi e degli imponibili o maggiori imponibili accertati, della tariffa applicata e relativa deliberazione, nonché la motivazione dell'eventuale diniego della riduzione o agevolazione richiesta, l'indicazione della maggior somma dovuta distintamente per tributo, addizionali ed accessori, sanzioni amministrative ed altre penalità.
3. Gli avvisi di cui al comma 1 devono contenere altresì l'indicazione dell'organo presso cui può essere prodotto ricorso ed il relativo termine di decadenza, l'Ufficio e le modalità per richiedere informazioni nonché l'Organo comunale designato per l'esercizio dell'autotutela.
4. Ai fini del potenziamento dell'azione di accertamento il Comune, nel rispetto della normativa disciplinante le modalità di concessione stabilite dal decreto legislativo n.446/97 in quanto applicabili, ove non sia in grado di provvedere autonomamente, può stipulare apposite convenzioni con soggetti privati o pubblici per l'individuazione delle superfici in tutto o in parte sottratte a tassazione. Il relativo capitolato deve contenere l'indicazione dei criteri e delle modalità di rilevazione della materia imponibile nonché dei requisiti di capacità ed affidabilità del personale impiegato dal contraente.
5. Il contribuente, al ricevimento dell'avviso di accertamento, in caso di temporanea difficoltà economica, può inoltrare richiesta motivata al Comune, entro 30 giorni dalla notifica, al fine di ottenere una rateizzazione dell'importo dovuto.
Per temporanea difficoltà economica si intendono i seguenti casi:
 - carenza temporanea di liquidità finanziaria;
 - stato di crisi aziendale dovuto ad eventi di carattere transitorio (situazioni temporanee di mercato ecc.)
 - trasmissione ereditaria dell'obbligazione tributaria;
 - contestuale scadenza di obbligazioni pecuniarie anche relative al pagamento di tributi e contributi;
 - precaria situazione reddituale;
6. La rateizzazione è disposta dal Funzionario responsabile, con proprio provvedimento.
In caso di richiesta di rateizzazione di importi inferiori ad €. 5.000,00, è sufficiente una semplice richiesta motivata da parte del contribuente. La rateizzazione potrà essere concessa per un totale massimo di n. 24 rate mensili, sulle quali graveranno gli interessi legali, a partire dalla 2° rata, secondo un piano di rateizzazione predisposto dall'ufficio tributi che il contribuente dovrà sottoscrivere per accettazione.
Qualora detto piano non venisse rispettato, anche per il mancato pagamento di una sola rata, lo stesso si intenderà revocato e dell'importo rimasto si provvederà all'iscrizione a ruolo. In caso di richiesta di rateizzazione per importi superiori ad €. 5.000,00, fermo restando la disciplina di cui al comma precedente, da parte del contribuente è dovuta altresì la presentazione di apposita polizza fidejussoria per tutta la durata della rateizzazione aumentata di sei mesi oltre la scadenza dell'ultima rata. In caso di mancato

pagamento anche di una sola rata, si provvederà all'escussione della polizza fidejussoria per l'intero debito residuo.

Art. 12

Poteri del comune.

1. Nel rispetto dei principi fissati dallo Statuto del contribuente, ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, effettuata anche in base alle convenzioni di cui all'articolo 71, comma 4, del decreto legislativo 15.11.1993, n. 507, il settore tributi può rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte, ed a rispondere a questionari, relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti; può utilizzare dati legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo ovvero richiedere ad uffici pubblici o di enti pubblici, anche economici, in esenzione da spese e diritti, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti.
2. In caso di mancato adempimento da parte del contribuente alle richieste di cui al comma 1 nel termine concesso, gli agenti di polizia urbana o i dipendenti del settore tributi ovvero il personale incaricato della rilevazione della materia imponibile ai sensi dell'articolo 71 comma 4, del decreto legislativo 15.11.1993 n. 507, muniti di autorizzazione del sindaco e previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, possono accedere agli immobili soggetti alla tassa ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici, salvo i casi di immunità o di segreto militare, in cui l'accesso è sostituito da dichiarazioni del responsabile del relativo organismo.
3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall'articolo 2729 del codice civile.
4. Il Comune può richiedere, ai sensi del comma 1, all'amministratore del condominio di cui all'art. 1117 del codice civile ed al responsabile del pagamento della tassa di cui all'art. 5 la presentazione dell'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree dei partecipanti al condominio ed al centro commerciale integrato.

Art. 13

Funzionario responsabile.

1. Il Comune designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni; il predetto funzionario sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.
2. Della suddetta nomina è data comunicazione alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze entro sessanta giorni dalla nomina.

Art. 14

Rimborsi.

1. Lo sgravio o il rimborso del tributo, riconosciuto non dovuto ai sensi dell'art. 5, commi 3 e 4, è disposto dal settore tributi entro i trenta giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o dalla denuncia tardiva di cui al comma 4 del medesimo articolo, da presentare, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla notifica dell'invito al pagamento del tributo.
2. In ogni altro caso, lo sgravio o il rimborso del tributo riconosciuto non dovuto è disposto dal settore tributi entro novanta giorni dalla domanda del contribuente da presentare, a pena di decadenza, non oltre due anni dall'avvenuto pagamento.
3. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse nella misura di legge.
4. Non si fa luogo a rimborso quando l'importo risulti inferiore a euro 10,33.

Art. 15

Sanzioni.

1. Per l'omessa presentazione della denuncia, anche di variazione, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento della tassa o della maggiore tassa dovuta con un minimo di euro 51,65.
2. Se la denuncia è infedele si applica la sanzione dal cinquanta al cento per cento della maggiore tassa dovuta. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare della tassa, si applica la sanzione amministrativa da euro 51,65 a euro 258,00. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti di cui al presente articolo, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.
3. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2, primo periodo, sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente all'avviso di accertamento.
4. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
5. Sulle somme dovute a titolo di tributo e addizionale si applicano gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo nella misura di legge.

Art. 16
Tassa giornaliera di smaltimento.

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni o equiparati prodotti dagli utenti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche, di uso pubblico, o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è istituita la tassa di smaltimento da applicare in base a tariffa giornaliera. Per temporaneo si intende l'uso inferiore a 180 giorni di un anno solare, anche se ricorrente.
2. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso maggiorata di un importo percentuale del 50 per cento.
3. In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti solidi urbani.
4. L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo è assolto a seguito del pagamento della tassa da effettuare all'atto dell'occupazione con il modulo di versamento di cui all'articolo 50 del decreto legislativo n. 507 del 15.11.1993 .
5. In caso di uso di fatto, la tassa, che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori.
6. Per l'accertamento in rettifica o d'ufficio, il contenzioso e le sanzioni si applicano le norme stabilite dal presente regolamento, salve le diverse disposizioni contenute nel presente articolo.
7. Con riferimento alle fattispecie previste dal presente articolo, si applicano le riduzioni e le agevolazioni di cui al precedente articolo 7.
8. Non si fa luogo al pagamento della tassa quando l'importo del prelievo complessivo, è inferiore ad € 10,33.

Art. 17
Rinvio ad altre disposizioni di legge e di regolamento.

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa rinvio alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 15.11.1993, n. 507 e successive modificazioni, nonché alle norme di legge ivi richiamate e, per quanto concerne i procedimenti sanzionatori, le norme contenute nei decreti legislativi 18.12.1997, nn. 471, 472, 473 e successive modificazioni, nonché alle altre disposizioni contenute nei regolamenti del Comune.

Allegato A

RIFIUTI SPECIALI ASSIMILABILI AI RIFIUTI SOLIDI URBANI

1. Rifiuti non pericolosi, anche ingombranti provenienti da locali adibiti ad uso di civile abitazione e similari (uffici mense ecc.) come previsti nei punti a. e b. comma 1 dell'art. 7 del Decreto Legislativo n° 22/1997.
2. Rifiuti di carta, cartone e similari.
3. Rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo.
4. Imballaggi primari.
5. Imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e similari purchè raccolti in forma differenziata.
6. Contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili).
7. Sacchi e sacchetti di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets.
8. Accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili.
9. Frammenti e manufatti di vimini e sughero.
10. Paglia e prodotti di paglia.
11. Scarti di legno provenienti da falegnamerie e carpenterie, trucioli e segatura.
12. Fibra di legno e pasta di legna anche umida, purchè palabile.
13. Ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e Juta.
14. Feltri e tessuti non tessuti.
15. Pelli e simil-pelle.
16. Gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni.
17. Resine termoplastiche e termo-indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali.
18. Imbottiture, isolamenti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali simili.
19. Moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere.
20. Materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili).
21. Frammenti e manufatti di stucco e gesso essiccati.
22. Rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe.
23. Manufatti in ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili.
24. Nastri abrasivi.
25. Cavi e materiale elettrico in genere.
26. Pellicole e lastre fotografiche e radiografie sviluppate.
27. Scarti in genere della produzione di alimentari, purchè non allo stato liquido quali, ad esempio, scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e simili.
28. Scarti vegetali in genere, (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, bacelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili) compresa la manutenzione del verde ornamentale.
29. Residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi.
30. Accessori per l'informatica.

Allegato B

CATEGORIE DI LOCALI ED AREE.

CATEGORIA A.

- 1) Musei, archivi, biblioteche, attività di istituzione culturali, politiche, religiose.
- 2) Scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado.
- 3) Sale teatrali e cinematografiche, sale per giochi, palestre.
- 4) Autonomi depositi di stoccaggio merci: depositi di macchine e materiali militari, pese pubbliche, distributori di carburante, parcheggi.

CATEGORIA B.

- 1) Attività commerciali all'ingrosso, mostre, autosaloni, autoservizi, autorimesse.
- 2) Campeggi, stabilimenti balneari, parchi gioco e parchi divertimento.

CATEGORIA C.

- 1) Abitazioni private.
- 2) Attività ricettivo alberghiere.
- 3) Collegi, case di vacanza, convivenze.

CATEGORIA D.

- 1) Attività terziarie e direzionali diverse da quelle relative alle precedenti categorie.
- 2) Circoli sportivi e ricreativi.

CATEGORIA E.

- 1) Attività di produzione industriale ed artigianale.
- 2) Attività di commercio al dettaglio di beni non deperibili.
- 3) Attività artigianali di servizio.

CATEGORIA F.

- 1) Pubblici esercizi: ristoranti, trattorie, pizzerie, bar, caffè, fast-food, self-service e simili; mense, gelaterie pasticcerie e rosticcerie.
- 2) Attività di vendita al dettaglio di beni alimentari o deperibili.

Per i locali non compresi nelle voci di cui sopra, si applica la tariffa relativa alla voce più rispondente.